

# Legittima la procedibilità d'ufficio per le lesioni stradali gravi o gravissime

**Autore:** Fornaro Pasquale

**In:** Diritto penale

“Si procede d’ufficio per le lesioni stradali colpose gravi o gravissime anche se la vittima non sporge querela le indagini e il processo vanno avanti”.

E’ quanto stabilito dalla **Corte Costituzionale con la sentenza n. 223 del 24.10.19**

## Il fatto

Il Tribunale ordinario di La Spezia sollevava, in riferimento all’art. 76 Cost., questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, recante «Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103», nella parte in cui non prevede **la procedibilità a querela anche per i delitti previsti dall’art. 590-bis, comma 1, c.p.**, in contrasto con quanto stabilito dall’art. 1, comma 16, lett. a), l. legge 23 giugno 2017, n. 103.

Ad avviso del giudice a quo, il legislatore delegato avrebbe errato nel **non prevedere**, nell’ambito del d.lgs. n. 36 del 2018, **la punibilità a querela** per il delitto di cui all’art. 590-bis c.p., che incrimina le «Lesioni personali stradali gravi o gravissime», ove non sussistano le circostanze aggravanti di cui ai commi secondo e seguenti, sul rilievo che l’art. 1, comma 16, lett. a) l. n. 103 del 2017 aveva delegato il Governo a “prevedere la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di cui all’art. 610 del codice penale, e per i reati contro il patrimonio previsti dal codice penale, salva in ogni caso la procedibilità d’ufficio quando ricorra una delle seguenti condizioni: **1) la persona offesa sia incapace per età o per infermità; 2) ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze indicate nell’articolo 339 del codice penale; 3) nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità**”.

Il Governo avrebbe pertanto dovuto estendere anche alla fattispecie delittuosa in questione la punibilità a querela, non trovando qui applicazione alcuna delle deroghe previste dalla legge delega al criterio generale basato sulla durata della pena detentiva massima, e in particolare l’eccezione relativa alle ipotesi in cui “la persona offesa sia incapace per età o per infermità”.

**Volume consigliato**

## **La decisione della Corte**

La Corte, prima di esaminare il merito, ha evidenziato come il giudice rimettente non lamenta un mancato esercizio della delega da parte del legislatore, né un suo parziale esercizio: ipotesi, queste, che secondo la costante giurisprudenza della Corte possono sì determinare una responsabilità politica del Governo verso il Parlamento, ma non una violazione dell'art. 76 Cost., a meno che il mancato parziale esercizio della delega stessa non comporti uno stravolgimento della legge di delegazione (**sentenze n. 304 del 2011, n. 149 del 2005, n. 218 del 1987, n. 8 del 1977 e n. 41 del 1975; ordinanze n. 283 del 2013 e n. 257 del 2005**).

Nella prospettiva del remittente, nell'esercitare tale delega il Governo avrebbe arbitrariamente ommesso di prevedere la procedibilità a querela del delitto di cui all'art. 590-bis, comma 1, c.p., anche se tale delitto prevede pene detentive inferiori nel massimo al limite di quattro anni indicato dalla legge delega, e nonostante non ricorra - secondo il giudice a quo - alcuna delle ipotesi eccezionali nelle quali doveva, in base al citato art. 1, comma 16, lett. a), conservarsi la regola previgente della procedibilità d'ufficio.

Di conseguenze, ove sia accerti che effettivamente il Governo, nell'esercitare in parte qua la delega conferitagli dal Parlamento, abbia errato nel dare applicazione ai principi e ai criteri direttivi il cui rispetto condiziona la legittimità costituzionale del decreto legislativo, si sarebbe in presenza di una violazione dell'art. 76 Cost.

Ciò precisato, la questione è stata dichiarata infondata.

La Corte, infatti, ha ritenuto che la scelta del Governo di non includere le fattispecie delittuose previste dall'art. 590-bis, comma 1, c.p. nel novero dei reati procedibili a querela ai sensi del d.lgs. n. 36 del 2018 si giustifichi in relazione all'eccezione prevista dal numero 1), riferita all'ipotesi in cui "la persona offesa sia incapace per età o per infermità".

La mancata inclusione tra i delitti procedibili a querela tanto della fattispecie di lesioni personali dolose di cui all'art. 582 cod. pen., nell'ipotesi in cui consegua una malattia di durata superiore a venti giorni, quanto delle fattispecie di lesioni stradali gravi e gravissime di cui all'art. 590-bis, primo comma, cod. pen., è stata giustificata dal Governo, nella Relazione illustrativa al primo schema di decreto legislativo (A.G. 475), "in ragione della considerazione che il legislatore ha già equiparato, ai fini della descrizione della fattispecie, la malattia allo stato di incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, come si ricava

agevolmente dalla disposizione in punto di aggravante di cui all'articolo 583, comma 1, n. 1, c.p. Il delitto di lesioni si connota, quindi, per l'evento, che ben può consistere in uno stato di incapacità, e la previsione di delega non qualifica ulteriormente la condizione di incapacità, non specifica se essa debba essere intesa come temporanea o permanente, piena o anche solo parziale, sicché il legislatore delegato non può che accoglierne la nozione più ampia [...]. Il criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 16, lettera a), numero 1), legge n. 103/2017 impone dunque di preservare la procedibilità d'ufficio quando ricorre la condizione di incapacità della persona offesa per (età o per) infermità”.

D'altra parte, la previsione della procedibilità a querela delle ipotesi delittuose contemplate dall'art. 590-bis, primo comma, cod. pen., si sarebbe posta in aperta contraddizione con la scelta, compiuta appena due anni prima dal Parlamento con la legge 23 marzo 2016, n. 41 (Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274), di prevedere la procedibilità d'ufficio di tutte le fattispecie di lesioni stradali di cui all'art. 590-bis cod. pen., in considerazione del particolare allarme sociale determinato dalle condotte che con la nuova incriminazione si intendevano contrastare;

In conclusione, la Corte ha ritenuto che il Governo non abbia travalicato i fisiologici margini di discrezionalità impliciti in qualsiasi legge delega, nell'adottare una interpretazione non implausibile - e non distonica rispetto alla ratio di tutela sottesa alle indicazioni del legislatore delegante - del criterio dettato dall'art. 1, comma 16, lettera a), numero 1), della legge n. 103 del 2017 e si sia mantenuto così entro il perimetro sancito dal «legittimo esercizio della discrezionalità spettante al Governo nella fase di attuazione della delega, nel rispetto della ratio di quest'ultima e in coerenza con esigenze sistematiche proprie della materia penale» (**sentenza n. 127 del 2017**).

Pertanto è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, recante «Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103», sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela anche per i delitti previsti dall'art. 590-bis, primo comma, del codice penale.

## **Volume consigliato**

<https://www.diritto.it/legittima-la-procedibilita-dufficio-per-le-lesioni-stradali-gravi-o-gravissime/>